

**APPROVATO CON DETERMINA COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 21 DEL
26/02/2010**

REGOLAMENTO PER LA EROGAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DEL TFR

Art. 1 - DOMANDE

Le richieste dei dipendenti dell'Istituto tendenti ad ottenere la concessione dell'anticipazione sull'indennità di fine rapporto, corredate da idonea documentazione, vanno inoltrate entro il 31 gennaio di ciascun anno, in carta semplice al C.d.A. dell'IACP.

L'istruttoria della domanda è affidata all'U.O. che nell'ambito della D.O. si occupa degli affari del Personale, entro sessanta giorni dalla data ultima di presentazione delle domande, fissata al precedente primo comma.

In deroga a quanto previsto dai commi precedenti le domande inoltrate a seguito di malattia grave (art. 3 lett. A del presente regolamento) possono essere presentate in ogni tempo e, sussistendo le altre condizioni necessarie, vengono immediatamente soddisfatte.

Art. 2 - DEFINIZIONI

Agli effetti dell'applicazione del settimo comma dell'art. 1 della citata legge 297, viene definito:

- a) che per "aventi titolo" si considerano i dipendenti di ruolo dell'Istituto in possesso dell'anzianità di otto anni compiuti alla data indicata al comma 1 del precedente art. 1;
- b) tra i dipendenti "aventi titolo" sono compresi anche i dipendenti dell'Istituto che abbiano usufruito delle anticipazioni previste dal presente regolamento;
- c) che per la determinazione del numero annuo dei dipendenti ammessi al beneficio in oggetto, gli arrotondamenti sono applicati, solo per eccesso, all'unità superiore;
- d) che per prima casa del dipendente dell'Istituto o del di lui figlio, ancorché in regime di comunione dei beni dei coniugi, deve intendersi quella destinata alla abitazione della famiglia del titolare dell'acquisto purché alla data di presentazione della domanda lo stesso dipendente o il di lui figlio non risulti proprietario di altra abitazione sufficiente alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito della provincia di residenza, se coincidente con la provincia di Siracusa, e nell'ambito del comune di residenza se appartenente ad altro ambito provinciale.

ART. 3 - FORMAZIONE DEL CONTINGENTE DELLE DOMANDE E GRADUATORIA

Il limite delle domande che possono essere soddisfatte in ciascun esercizio è costituito esclusivamente del 10% degli "aventi titolo".

Sono ammessi a presentare domanda i dipendenti con almeno otto anni di servizio che non abbiano ancora ottenuto l'anticipazione prevista dalla legge 297, ovvero che l'abbiano ottenuta almeno cinque anni prima, purché non si superi il limite del 70% del trattamento cui avrebbero diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Al fine della formazione del contingente delle domande accoglibili in ciascun esercizio e della graduatoria delle domande tempestivamente pervenute all'Istituto, vengono stabilite le seguenti condizioni di accoglimento delle domande e le relative priorità:

- a) malattie gravi del dipendente o dei familiari da comprovarsi con idonea certificazione sanitaria, vistata dalla USL competente;
- b) acquisto di casa di abitazione, da documentarsi con copia dell'atto pubblico di compravendita o con copia dell'atto preliminare di compravendita. In questo secondo caso occorre allegare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale il dipendente confermi il contenuto dell'atto preliminare e dichiarare che trattasi dell'unica casa di abitazione di proprietà dello stesso o del di lui figlio/a;
- c) costruzione di casa in cooperativa da documentarsi con dichiarazione con firma autenticata della concessione edilizia del Presidente della cooperativa attestante la condizione di socio assegnatario del richiedente, le caratteristiche dell'alloggio, il costo di costruzione, la somma già pagata ed il residuo a saldo, nonché con la dichiarazione che trattasi di unica casa di abitazione di proprietà del dipendente (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) ai sensi del precedente art.2;

d) costruzione della casa direttamente da parte del dipendente da documentarsi con la copia autentica della concessione edilizia, accompagnata dai preventivi e dalla certificazione dell'ufficio tecnico comunale attestante l'inizio dei lavori, nonché con la dichiarazione che trattasi di unica casa di abitazione di proprietà del dipendente (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) ai sensi del precedente art.2;

e) lavori di riparazione o restauro di particolare rilevanza della casa di abitazione del dipendente, da documentarsi con la concessione comunale e con il preventivo di spesa redatto da professionisti iscritti agli albi professionali, nonché con dichiarazione che trattasi di lavori da eseguirsi dell'unica casa di abitazione di proprietà del dipendente (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) ai sensi del precedente art 2;

f) lavori di riparazione o sistemazione o restauro di normale rilevanza da eseguirsi nella casa di abitazione del dipendente, da documentarsi con l'autorizzazione comunale, con una dichiarazione attestante i lavori eseguiti e da eseguire, con preventivo dei lavori redatto da professionisti iscritti agli albi professionali, nonché con dichiarazione che trattasi di lavori eseguiti o da eseguirsi nell'unica casa di abitazione e di proprietà del dipendente (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) del dipendente ai sensi del precedente art.2;

g) indifferibili e comprovate gravi esigenze economiche, anche se derivanti da fatti anteriori alla data di entrata in vigore della legge 297, da documentarsi con autocertificazione o adeguata certificazione attestante un notevole impegno economico a carico del dipendente.

A parità di condizione sarà accordata precedenza alla domanda del dipendente con maggiore anzianità di servizio; a parità di anzianità di servizio verrà accordata precedenza al dipendente con maggiore anzianità di età.

La erogazione, ricorrendone la necessità e l'opportunità, potrà in tutto o in parte essere effettuata direttamente dall'Istituto in nome e per conto del beneficiario, su delega di quest'ultimo.

Art. 4 - RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le norme di cui all'art. I della citata legge 297.

Le norme contenute nel presente regolamento costituiscono adempimento dell'ultimo comma dell'art. I della citata legge 297, in quanto attuativa del disposto dell'art. 93 del Ccnl 1983/85.

Art. 5 - NORMA TRANSITORIA

In sede di prima applicazione del presente regolamento per l'anno 1985, il termine per la presentazione delle domande indicato nell'art. I, comma 1^o è prorogato al 31/3/1985.